**STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PROPRIETARI**

Frazione di xxxxxxx / Comparto xxxx

di Amatrice ( RIETI )

BOZZA

**ART. 1 - PRINCIPI**

L’ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI, costituita con lo Statuto e le Modalità di rappresentanza e partecipazione, appresso dettagliate, è specificatamente disegnata per essere adottata dai proprietari di immobili ricadenti nelle Frazioni del Comune di Amatrice, e/o nei differenti Comparti in cui è stato suddiviso il centro di Amatrice, e poter operare secondo le specifiche della Delibera N 16 (data 03-06-2017) del Consiglio Comunale con Oggetto: “Regolamento sulla partecipazione della popolazione al processo di Ricostruzione post-sisma”, previa iscrizione all’albo delle Associazioni Proprietari per questo specifico scopo aperto dal Comune di Amatrice.

E’ un’Associazione che nasce, quindi, con lo specifico obiettivo di essere lo “strumento operativo” capace di consentire ai proprietari di immobili (collocati nei centri urbani e nelle frazioni colpiti dal sisma del 24 agosto e dagli eventi sismici successivi) di partecipare ai tavoli di “concertazione” per la redazione dei Progetti Urbanistici Attuativi riguardanti la Pianificazione della Ricostruzione e Valorizzazione di ognuno degli abitati di appartenenza. L’amministrazione Comunale ne ha individuati 75 (69 frazioni oltre ai comparti del centro-città di Amatrice).

L’ASSOCIAZIONE DEI PROPRIETARI è la forma Associativa (già sperimentata e consolidata in precedenti analoghe situazioni) che consente di riunire, informare, preparare e sostenere le popolazioni interessate dal sisma al fine di poter coinvolgere attivamente, e in maniera “sistemica”, i proprietari degli immobili nei programmi di Ricostruzione della storia, fisica e sociale, dei luoghi (Quadro conoscitivo) , e nei Progetti di ridisegno e valorizzazione degli abitati (Piani Attuativi), assicurando che venga preservata la “memoria” dei suoi fondatori, e costruttori, ma che venga programmata anche la valorizzazione, in chiave futura, dei borghi per coinvolgere attivamente anche le nuove generazioni, favorendo quel legame affettivo con le proprie origini, che ha caratterizzato la vita dei propri avi.

La PARTECIPAZIONE, organizzata dalle Associazioni in forma strutturata (con rappresentanti ai tavoli, sia legali che tecnici, anche specialisti rispetto ai vari temi da sviluppare) per consentirgli di essere operativa ed efficace ai tavoli di “concertazione”, è basata sul titolo proprietario di ognuno dei proprietari e riferita, pertanto, alla definizione, proprietà per proprietà, delle necessità connesse al recupero dei beni danneggiati/distrutti, e, soprattutto, alla definizione dettagliata delle modalità di ricostruzione del bene danneggiato, o distrutto, dal sisma, in modo da consentirne una veloce procedura (SCIA), così come previsto dal DPCM del governo, per l’avvio della sua ricostruzione.

La PARTECIPAZIONE ai tavoli di pianificazione e la CONCERTAZIONE sulle modalità attuativa della ricostruzione degli immobile, ha come conclusione la firma di una Convenzione tra Uffici Speciali Ricostruzione e Proprietari (ognuno firmando per la parte di competenza) che rende realmente “attuativo” il Piano di Ricostruzione, che sarà così fortemente caratterizzato da uno spirito fattivo di condivisione del nostro futuro.

**ART. 2 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

L’ASSOCIAZIONE PROPRIETARI ( Frazione di xxxxxxx / Comparto xxxx di Amatrice) è fondata e costituita da:

* Nome COGNOME, seguono dati identificativi della persona e dei suoi diritti reali su fabbricati nella Frazione/Comparto xxxxx del Comune di Amatrice;
* Nome COGNOME, seguono dati identificativi della persona e dei suoi diritti reali su fabbricati nella Frazione/Comparto xxxxx del Comune di Amatrice;
* Nome COGNOME, seguono dati identificativi della persona e dei suoi diritti reali su fabbricati nella Frazione/Comparto xxxxx del Comune di Amatrice;

**ART. 3 - SEDE**

L’Associazione ha sede in xxx Via xxxxxxx n. xx presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

L'Assemblea degli Associati ha facoltà di trasferire tale sede ad altro indirizzo senza che ciò sia considerato modifica statutaria, nonché di aprire sedi territoriali ed altre sedi secondarie e/o amministrative.

**ART. 4 - DURATA**

La durata dell’Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2030, potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell’Assemblea degli Associati.

**ART. 5 - SCOPO**

L’ASSOCIAZIONE PROPRIETARI ( Frazione di xxxxxxx / Comparto xxxx ) di Amatrice è un’associazione civile senza scopo di lucro.

L’ASSOCIAZIONE PROPRIETARI ( Frazione di xxxxxxx / Comparto xxxx ) di Amatrice ha lo scopo di concorrere, attivamente ed in maniera sistemica, alla definizione dei Piani e Programmi necessari alla ricostruzione fisica, economica, sociale e culturale della propria frazione/Comparto di Amatrice colpita dai sismi del 2016 e del 2017, e di costituirsi, quale interfaccia qualificata, presso le Istituzioni, a qualsiasi livello operativo venga ritenuto opportuno o necessario per il conseguimento degli obiettivi.

L’ASSOCIAZIONE PROPRIETARI nasce per rispondere alle disposizioni emanate dal Comune di Amatrice Delibera N 16 (data 03-06-2017) del Consiglio Comunale con Oggetto: “Regolamento sulla partecipazione della popolazione al processo di Ricostruzione post-sisma”, circa le modalità di Partecipazione dei proprietari al processo di Ricostruzione e, a questo scopo, dovrà anche iscriversi nell’Albo delle ASSOCIAZIONI PROPRIETARI aperto presso il Comune di Amatrice.

L’Associazione, ai fini di aiutare l’unità e la fratellanza tra la popolazione del proprio abitato, potrà essere anche il luogo di incontro/scambio di tutti gli abitanti di ( Frazione di xxxxxxx / Comparto xxxx ) di Amatrice (al di là dell’appartenenza ad altre Associazioni o Comitati del territorio) che, consapevoli delle proprie necessità e delle proprie aspirazioni, uniti dal vincolo di appartenenza e fratellanza, rivendicano il diritto di affermare il proprio passato e determinare il proprio futuro presso tutte le sedi, istituzionali ed informali, a ciò deputate.

L’Incontro/scambio, occasione consultiva dei Proprietari con tutti gli abitanti e fruitori della Frazione, potrà aiutare una reale verifica della effettiva capacità/possibilità di rendere la Ricostruzione un processo accessibile e condiviso, con una programmazione degli interventi ed una tempistica di attuazione degli stessi, che consenta alla popolazione tutta (compresi i non proprietari) di essere informata dell’avanzamento del Processo di Ricostruzione, ed avere la sensazione/consapevolezza di poter realmente “ricominciare” e ricostruire il proprio legame affettivo con il territorio di appartenenza.

**ART. 6 - ATTIVITA'**

L’Associazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge.

Compito primario dell'Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa necessaria o utile ai fini di:

* evitare la dispersione della comunità di ( Frazione di xxxxxxx / Comparto xxxx ) di Amatrice, assistendo i proprietari nel complesso procedimento amministrativo che porterà alla Ricostruzione dei luoghi;
* condividere informazioni utili tra gli Associati ai fini della gestione delle fasi di emergenza ed a quelle propedeutiche alla ricostruzione dell'abitato, comunque importanti nella preparazione alla Pianificazione;
* favorire la Partecipazione, in maniera sistemica, al processo pianificatorio (Piani Urbanistici Attuativi), finalizzandola alla definizione “puntuale” (proprietà per proprietà) di tutti gli interventi necessari alla completa Ricostruzione dell’abitato, promuovendone anche la loro reale trasparenza e conoscibilità,
* promuovere e sostenere il riconoscimento e l’adozione di fattive pratiche partecipative, da parte delle Autorità, a partire dalla ricostruzione di un corretto ed approfondito Quadro Conoscitivo del proprio abitato e della sua storia centenaria (cosa impossibile da ricostruire senza il fattivo apporto della comunità locale), organizzando sul tema una rete civica, di comunicazione e coordinamento, al fine di poter cominciare, partendo da questo momento fondamentale, alla ricostruzione dell’abitato;
* mantenere rapporti con Enti pubblici, privati e del terzo settore, utili ai fini di una corretta ricostruzione dei luoghi di appartenenza e di costruzione di un futuro per le nuove generazioni che si riapproprieranno dei luoghi dei loro avi.

Qualora fosse necessario, al fine di un corretto raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà (a puro titolo di esempio) anche :

* analizzare le dinamiche socio-demografiche e dei bisogni reali del territorio di operatività con estensione anche all’ambito regionale nei settori sociale, culturale, sanitario ed educativo;
* organizzare manifestazioni ed eventi per la promozione, l’approfondimento e la diffusione delle tematiche legate alla ricostruzione e della gestione delle problematiche *post*- terremoto;
* realizzare giornali, riviste, opuscoli, libri, siti *web*, trasmissioni radiofoniche e strumenti vari per l'informazione e la formazione sui temi inerenti gli scopi e le attività sociali;
* realizzare ogni altra attività, di qualsiasi genere, atta a realizzare gli scopi sociali;
* presentare progetti anche in collaborazione con la Pubblica Amministrazione, il mondo delle imprese, le Università, con il coinvolgimento delle organizzazioni ed enti del terzo settore, per la realizzazione di attività inerenti gli scopi e le attività sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre anche :

* aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi,
* collaborare con enti pubblici, privati e del terzo settore al fine del conseguimento delle finalità statutarie,
* promuovere iniziative per raccolte di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale,
* effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

**ART. 7 - FONDO COMUNE**

Il fondo comune dell’Associazione è costituito:

* dai versamenti delle eventuali quote Associative annuali;
* da eventuali donazioni, elargizioni, lasciti testamentari, acquisti a qualunque titolo;
* da eventuali contributi di enti pubblici, privati e del terzo settore;
* dal ricavato di iniziative;
* da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
* da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente.

Poiché l’Associazione non ha scopo di lucro, gli eventuali utili di gestione devono essere accantonati ed il patrimonio deve essere utilizzato esclusivamente per gli scopi di cui al precedente articolo ed, eventualmente, per le spese di gestione ordinaria.

E’ espressamente vietata ogni distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve di ogni genere.

In caso di scioglimento, l’organo di liquidazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, oppure a fini di pubblica utilità dei luoghi di appartenenza.

**ART. 8 - ESERCIZI SOCIALI**

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura verranno predisposti dal Comitato Direttivo il bilancio consuntivo dell’esercizio appena chiuso e quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporsi all’Assemblea degli Associati per l’approvazione, come meglio precisato in seguito.

**ART. 9 - ASSOCIATI**

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, erano proprietari, residenti e non, a ( Frazione di xxxxxxx / Comparto xxxx ) di Amatrice purchè titolari di diritti reali, anche per quota, su un fabbricato che si trovi nella suddetta frazione/Comparto, e che ne condividono le finalità, come da Regolamento sulla Partecipazione deliberato dal Consiglio Comunale di Amatrice.

Gli Associati, come individuati più avanti partecipano, oltreché ai tavoli tecnici, alle assemblee degli Associati ed ognuno di essi ha diritto ad un singolo voto.

Gli Associati hanno diritto di:

1. essere membri dell’Assemblea;
2. partecipare alle assemblee con diritto di intervento e di voto, se in regola col versamento delle eventuali quote Associative;
3. eleggere i membri del Comitato Direttivo in numero pari a quello dei posti loro riservati.

Per diventare associato dell’Associazione è necessario presentare domanda al Comitato Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni;

1. indicare il/i fabbricato/i nel territorio della ( Frazione di xxxxxxx / Comparto xx) del Comune di Amatrice in relazione al quale si è titolare di un diritto reale, ed eventualmente, per i residenti nella ( Frazione di xxxxxxx / Comparto ) di Amatrice, indicare la propria residenza;
2. dichiarare di accettare integralmente lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali;
3. alla domanda deve essere allegata visura catastale del/i fabbricato/i di data non anteriore a tre mesi e, per i residenti, certificazione da cui risulti la residenza quanto meno alla data del 24 agosto 2016.

Il Comitato Direttivo delibera l’ammissione dell’associato entro trenta giorni dalla data della richiesta e la domanda di iscrizione si intenderà accolta qualora il comitato non si sia pronunciato entro detto termine. L’ammissione potrà essere negata per indegnità morale e per obiettiva incompatibilità dell’attività e degli interessi dell’aspirante associato con gli ideali e/o gli scopi e/o l’attività dell’Associazione. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il candidato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea degli Associati nella sua prima convocazione.

L’adesione all’Associazione ha durata decennale, fatta salva la facoltà di recesso, e si intende tacitamente rinnovata di decennio in decennio se non viene data disdetta dall’associato almeno tre mesi prima di ogni scadenza.

L’anno sociale scade il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

All’atto della iscrizione gli Associati versano la quota annuale eventualmente fissata, di anno in anno, dal Comitato Direttivo. La quota annuale va versata entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro detto termine, l’associato non può partecipare all’Assemblea con diritto di voto. Trascorso il termine del 31 (trentuno) marzo di ciascun anno senza che l’associato abbia regolarizzato il pagamento della quota annuale, lo stesso verrà dichiarato moroso ed escluso dall’Associazione. Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso.

Il diritto di voto nell’Assemblea spetta all’associato effettivo in regola con il pagamento delle quote sociali, il cui nominativo sia stato trascritto sul libro degli Associati.

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del segretario Comitato Direttivo, che deve procedere alla relativa iscrizione entro dieci giorni dalla delibera di ammissione da parte del Comitato Direttivo stesso.

Tale qualità, oltre che per la liquidazione dell’Associazione, per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata entro il mese di settembre dell’anno in corso al Comitato Direttivo, si perde per esclusione deliberata da quest’ultimo in caso di:

1. cessazione della partecipazione alla vita Associativa, negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote Associative per un anno;
2. violazione delle norme etiche o statutarie;
3. condotta contraria alle leggi ed all’ordine pubblico;
4. perdita, per qualunque ragione, dei presupposti necessari per la adesione alla Associazione.

L’apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all’interessato con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l’hanno determinata. In ogni caso l’associato uscente non avrà diritto ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

**ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli Associati;

b) il Comitato Direttivo;

c) il Presidente;

d) il vice Presidente

e) i rappresentanti specifici per i tavoli di concertazione

Tutte le cariche Associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

**ART. 11 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati (purché in regola con il pagamento della eventuale quota annuale), qualunque sia il tempo della loro ammissione, purché deliberata almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e rappresenta l’universalità degli Associati stessi. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

E’ espressamente esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita Associativa.

Nell’Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea. Ciascun associato è tenuto alla partecipazione reale alla vita dell’Associazione. E’ consentito agli Associati di farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, che può essere conferita anche a persona non associata ma legata all’associato da vincolo di parentela fino al quinto grado incluso o di affinità fino al terzo grado incluso. Nessun partecipante all’Assemblea può essere portatore di più di tre deleghe.

L’Assemblea degli Associati deve essere convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei componenti il Comitato Direttivo. L’Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli Associati. L’Assemblea è convocata con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito, almeno quindici giorni prima della data fissata, ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

L'Assemblea può essere costituita in forma *ordinaria e straordinaria.*

Le deliberazioni dell’Assemblea *ordinaria* sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la partecipazione di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea *ordinaria* ha i seguenti compiti:

* discutere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
* indicare le priorità e la determinazione degli obiettivi generali;
* determinare il numero dei componenti del Comitato Direttivo;
* decidere quali eventuali sedi territoriali istituire;
* acquistare ed alienare beni immobili e mobili, accettare eredità e legati;
* discutere e decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
* nominare il rappresentante ai tavoli di concertazione che potrà avvalersi di tecnici specialistici in funzione dei tavoli tecnici promossi dalle Amministrazioni

L'Assemblea *straordinaria* delibera con la partecipazione di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, essa ha i seguenti compiti:

* modifiche dello statuto;
* scioglimento dell'Associazione;
* devoluzione del patrimonio.

Le votazioni delle assemblee hanno luogo per alzata di mano. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza per qualunque ragione, dal vice Presidente.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

**ART. 12 - COMITATO DIRETTIVO**

L’Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da quattro sino ad un massimo di sette membri, almeno uno dei quali nominato tra gli Associati residenti; essi durano in carica tre esercizi sociali e sono liberamente rieleggibili.

In via transitoria il primo Comitato Direttivo è nominato come da successivo articolo 18.

Successivamente i membri del Comitato Direttivo saranno eletti sulla base di una lista aperta ove potranno iscriversi tutti gli Associati. Le votazioni si svolgeranno con l'assegnazione, da parte di ogni elettore, di un numero di preferenze non superiore ad un terzo del numero dei membri del Comitato da eleggere. Risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze.

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, ed il vice Presidente che sostituisce il primo in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario che parteciperà alle riunioni con funzioni di verbalizzante.

Qualora venissero a mancare uno o più componenti del Comitato Direttivo gli altri provvedono a sostituirli entro tre mesi. I componenti così nominati restano in carica sino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha eletti.

La carica di componente del Comitato Direttivo è gratuita, come anche quelle del Presidente, del vice Presidente e del Segretario.

Il Comitato Direttivo è convocato con avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare spedito, almeno cinque giorni prima della data fissata, ad ogni componente a mezzo lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata) o altro mezzo che ne assicuri la ricezione. Nei casi di urgenza il Comitato Direttivo può essere convocato con minor preavviso, purché non inferiore alle ventiquattro ore.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Comitato Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

E’ fatto obbligo ai componenti di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo. Qualora un componente non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato decaduto.

Il Comitato Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell’Associazione lo ritenga necessario, ma comunque con cadenza di almeno novanta giorni, o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le sedute del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza per qualunque ragione, dal vice Presidente. In caso di assenza anche del vice Presidente, il comitato è presieduto dal componente con maggiore anzianità di carica ovvero, in caso di pari anzianità, dal componente con maggiore età.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, compresi fra gli altri quelli di:

1. assicurare il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
2. convocare le assemblee;
3. deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati;
4. redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
5. approvare e/o modificare gli eventuali regolamenti;
6. gestire economicamente entrate ed uscite dell'Associazione;
7. determinare l’impiego delle quote, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell’Associazione;
8. stabilire se prevedere quote Associative e, in caso affermativo, stabilirne l’ammontare per i singoli esercizi;
9. sottoporre all’Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli Associati e le modifiche dello statuto;
10. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all’Assemblea o ad altri organi.

**ART.13 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti.

Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo. Egli cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dai vari organi ed, inoltre, assolve normalmente alle funzioni di coordinatore dei lavori dell’Associazione.

In caso di assenza o d’impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del vice Presidente, dal componente con maggiore anzianità di carica ovvero, in caso di pari anzianità, dal componente con maggiore età.

IL Presidente coordina l’Associazione, ed i lavori degli associati finalizzati alla “concertazione” degli interventi, nelle tre fasi previste dal regolamento sulla partecipazione (art. 7 e ss.), si confronta con l’Amministrazione (nelle fasi consultive, propositive e concertative), supportato nei tavoli tecnici di concertazione da rappresentanti, scelti dall’Assemblea, (e accompagnati dai necessari supporti tecnici, a seconda dei contenuti specifici dei tavoli medesimi), riportando agli organi amministrativi quanto stabilito in sede assembleare dai soci dell’associazione, restituisce ai soci pareri, osservazioni o decisioni stabilite dall’amministrazione comunale.

In questo senso, il presidente dell’Associazione riveste una funzione di mera rappresentanza legata ai contenuti del mandato di volto in volta ricevuto dai soci stessi (in senso generale e nello specifico di ogni proprietà), non avendo facoltà di modificare le proposte riportate o di sostituirsi all’organo assembleare dell’associazione.

Si configura, dunque, quale anello di congiunzione fra la volontà degli associati e l’Amministrazione Comunale

**ART. 14 BILANCIO E UTILI**

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Comitato Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l’approvazione, unitamente al programma dell’attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all’Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Dalla data dell’avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

Come già ribadito dal superiore articolo 7, è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. E’ fatto, pertanto, obbligo d’impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**ART. 15 SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso d’impossibilità di regolare costituzione dell’Assemblea, ciascuno dei membri del Comitato Direttivo potrà chiedere all’autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto residuerà esaurita la liquidazione, l’organo di liquidazione ha l’obbligo di devolverlo ad altra Associazione con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità relative al luogo di appartenenza

**Art. 16 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

**Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 1, lett. h del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come successivamente modificato ed integrato, si statuisce che la raccolta ed il trattamento dei dati personali degli aderenti all’Associazione saranno effettuati esclusivamente per gli adempimenti istituzionali connessi alle riunioni ed alle deliberazioni degli organi dell’Associazione, con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione.

Il trattamento dei dati per le suddette finalità sarà effettuato con modalità sia automatizzate che non automatizzate ed al riguardo i sottoscrittori del presente documento ne prendono atto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del citato D. Lgs. n.196/2003.

**Art. 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

In via di prima costituzione sono designati e nominati, fino alla data della prima assemblea utile:

-Presidente: xxxxxxx

-Vice Presidente: xxxxx

-Segretario del Comitato Direttivo: xxxxxxx

-altri componenti del Comitato Direttivo xxx, xxxxxxx e xxxxxxxxxx

i quali tutti, nel sottoscrivere il presente atto, accettano le cariche sopra indicate fino alla data di convocazione della prima assemblea, alla quale tutti decadranno e saranno esperite le procedure previste dalle precedenti previsioni del presente statuto per la costituzione degli organi dell’Associazione.

DATA Luogo